



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 42 del 25/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, DI FINE ANNO 2020 ED INIZIO ANNO 2021.

VISTI:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";
- la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;
- il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge n. 34/2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, commi 6 e 7, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese; **VISTO** che la Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

VISTO che la Città di Accadia è stata destinataria dell'Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia con la quale è stata individuata tra i comuni pugliesi per i quali sono state ulteriormente applicate le più stringenti misure previste per uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione) fino a tutto il 14 dicembre 2020;

CONSIDERATO che nel corso della Riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 11 dicembre 2020 veniva evidenziata l'ipotesi di prevedere a livello locale l'adozione di specifici ulteriori provvedimenti, nell'ambito di quelli riservati alla competenza dei Sindaci dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, aventi la finalità di regolamentare, in ambito urbano, la presenza indiscriminata e massiva di persone nelle aree tradizionalmente interessate da fenomeni di speciale aggregazione durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno;

RITENUTA la necessità che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le altre misure prescritte dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 per le zone c.d. "gialle", tra le quali rientra a far data dal 15 dicembre 2020, anche in considerazione del notevole ed indiscriminato afflusso di persone nelle aree centrali della Città, tale da non potersi di fatto configurare una accettabile forma di distanziamento fisico, di adottare ulteriori misure di contenimento e mitigazione del contagio a livello locale;

CONSIDERATE le misure già sperimentate con l'attuazione delle Ordinanze Sindacali n. 29 del 29/11/2020;

RITENUTO che dette misure, in considerazione delle peculiarità del periodo delle festività natalizie e di fine anno vadano ulteriormente implementate attraverso la rimodulazione degli orari degli esercizi di ristorazione e degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale nel periodo post natalizio e di fine anno e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;

VISTO l'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

VISTO il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19";

VISTO: il D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

VISTO, da ultimo il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 , n. 172 . Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, con il quale sono state disposte ulteriori misure di contenimento del contagio per il periodo delle festività natalizie e di fine anno 2020 e fino al 6 gennaio 2021;

RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Accadia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);

VISTO altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per quanto sopra,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. dalla data 26 dicembre della presente ordinanza ed a tutto il 10 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 , n. 172:

- **il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 17 :00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo**, nelle sotto indicate zone della città:

Via P.S. Mattarella, Via Roma, Piazza Salvatore, Via Mirabella, Piazza S. Luigi, Via Borgo, P.zza Ferro, Piazza A. Moro, Piazza SS. Pietro e Paolo, Piazza Matteotti, Rione Fossi, Villa comunale e tutti i giardini e parchi pubblici della Città.

- **la chiusura, per tutti i giorni della settimana, dei parchi giochi comunali recintati e il divieto di accesso a quelli non recintati;**

- **Il divieto dell'uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta.**

E' consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell'ambito dell'attività motoria o sportiva;

- **la chiusura al pubblico h24 dei Giardini Pubblici per tutti i giorni della settimana;**

3. E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso) **in tutti i luoghi all'aperto , nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;**

2. Nei giorni 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2021 per tutto il territorio comunale ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 , n. 172 :

- **per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) il divieto di asporto di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 17:00 alle ore 05:00 del giorno successivo,** è consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, (fatte salve le eccezioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 per la ristorazione con consegna a domicilio, nonché per le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai servizi erogati in favore dei propri clienti che siano ivi alloggiati ed esclusivamente con servizio in camera);

- **Il divieto del consumo all'aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore, dalle ore 17:00 alle ore 05:00 del giorno successivo,** al fine di prevenire situazioni di assembramento in prossimità degli stessi, (soprattutto nelle ore serali e notturne);

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno valide anche in caso di eventuali sopravvenute disposizioni governative e/o regionali nella parte in cui queste dovessero contenere disposizioni meno restrittive.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.

- gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.

DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio "*on line*", ai fini della divulgazione alla

Accadia, li 25/12/2020

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO